

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere relatore
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere
Flavia D'ORO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60491** del registro di Segreteria, promosso da:

XXX XXXX (XXX), nato a XXX il XXXX e

residente a XXX (XX), XXXX, rappresentato e difeso, per procura

allegata al presente atto (ed in uno allo stesso notificata) ai sensi dell'art. 83

c.p.c., dall'avv. Fabrizio Calvo (c.f. CLVFRZ70P27C351N, fax 095 533313,

pec: fabriziocalvo@pec.it), presso il cui studio in Catania, Via Pietro

Mascagni, 110, è elettivamente domiciliato,

-appellante-

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con

sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B – pec
avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.
PTTNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f.
GNNGPP70B67D883T; pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)
e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce
al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria
n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

-appellato-

avverso

la sentenza n. 223/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la regione Campania, depositata in data 15 marzo 2022;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 21 gennaio 2026, con l'assistenza del segretario di
udienza dott.ssa Alessia Spirito, data per letta la relazione del relatore dr.ssa
Flavia D'Oro, assente parte appellante;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 223/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per la regione Campania rigettava il ricorso, proposto da XXX XXX, volto
all'accertamento del suo diritto a vedere riconosciuta la propria pensione
anticipata con determinazione della quota a carico di INPS secondo il sistema

di calcolo retributivo (ex art. 1, comma 13, della l. 335/1995) in applicazione dell'art. 1, comma 246, della l. 228/2012.

2. Con atto di appello del 9.1.2023 il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 1, commi 245 e 246 della L. n. 228/2012, nonché dell'art. 1, comma 13, della L. n. 335/1995 e dell'art. 12 delle preleggi sostenendo che l'INPS ha violato la disposizione di cui all'art. 1, comma 246, della L. n. 228/2012, a mente del quale, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione (in cumulo), si deve tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239 (fra cui rientra ENPAV) della stessa legge (fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo).

Infatti, ad avviso dell'appellante l'attuale assetto normativo consente di considerare, ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione tra quelli contemplati dall'art. 1, commi 12 e 13, della l. 335/1995, anche i periodi assicurativi presso gli enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994 che, in applicazione dell'art. 1 c. 245 l. n. 228/2012, continueranno ad essere considerati di competenza dei rispettivi enti per determinare il trattamento pro quota.

L'appellante con l'atto di appello chiedeva quindi la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento del gravame con accertamento del diritto a vedersi

riconoscere la propria pensione anticipata con determinazione della quota a carico dell'INPS secondo il sistema di calcolo retributivo, nonché condanna dell'INPS a riliquidare detta pensione, così ricalcolata, in favore dell'appellante, a far data dal 1° agosto 2017, ed a corrisponderle le differenze economiche sulla stessa, derivanti dal ricalcolo, con la medesima decorrenza, oltre agli accessori del credito.

3. Con memoria del 8 luglio 2024 l'INPS chiedeva il rigetto dell'appello sostenendo l'infondatezza dell'appello richiamando giurisprudenza recente della Corte dei conti che ha affermato che *«il disposto del comma 246 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 secondo cui, ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, deve riferirsi “ai periodi assicurativi maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 ovvero alle gestioni di competenza Inps ove risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non sovrapposti. Diversamente considerando si giungerebbe ad una non consentita doppia valorizzazione, a fini diversi del diritto, di periodi assicurativi maturati in gestioni diverse e con discipline del tutto dissimili data l'autonomia di cui godono le casse professionali»*. (I Sez. centr. App., sentenza n. 284/2023).

4. Con memoria dell'12 luglio 2024 l'appellante contestava l'interpretazione proposta da INPS chiedendo ai sensi dell'art. 114 c.g.c. il deferimento alle SSRR in sede giurisdizionale.

5. L'udienza del 18.9.2024 veniva rinviata al 14.5.2025 per impedimento organizzativo.

All'udienza del 14.5.2025, il Presidente, sentito il Collegio, rilevata l'assenza di parte appellante disponeva il rinvio ex art. 196 c.g.c. del giudizio all'udienza del 21 gennaio 2026.

6. All'odierna udienza il Presidente prendeva atto dell'assenza di parte appellante.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello va dichiarato improcedibile.

1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l'udienza del 14 maggio 2025.

Constatata l'assenza dell'appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa, debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione, alla data del 21 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

Pervenuto il giudizio all'odierna pubblica udienza, nuovamente è stata constatata l'assenza di parte appellante.

Il Collegio evidenzia che l'art.196 c.g.c. prevede che: *“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”*.

Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l'improcedibilità del giudizio de quo.

Spese compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 196 c.g.c

DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO

n.60491e, per l'effetto, conferma l'appellata sentenza n.223/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, depositata in data 15 marzo 2022;

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

Il Relatore

Il Presidente

Flavia D'Oro

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 23/01/2026

Il dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente


Depositato in Segreteria il 23/01/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 23/01/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente